

N. R.G. 3585/2016



## TRIBUNALE DI VENEZIA

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3585/2016

promossa da

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

ATTORI

contro

[REDACTED]

CONVENUTO

Oggi 6 aprile 2018 alle ore 12,25 innanzi al dott. Paola Salmaso, sono comparsi:

Per gli attori [REDACTED]

Per FALLIMENTO [REDACTED] S.P.A. l'avv. SIMIONATO ALESSANDRO, [REDACTED]

[REDACTED]

L'avv. [REDACTED] conclude come da note autorizzate ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

L'avv. [REDACTED] conclude come da note autorizzate e deposita giurisprudenza.

Le parti discutono la controversia riportandosi alle argomentazioni esposte con note conclusive.



Terminata la discussione il giudice sospende l'udienza al fine della redazione della motivazione fissando per la prosecuzione del procedimento e, in particolare, per la lettura della sentenza, le ore 14.30 dell'odierna giornata.

Verbale chiuso alle ore 12,25.

Il Giudice

dott. Paola Salmaso

## **TRIBUNALE DI VENEZIA**

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3585/2016**

Ad ore 14:40 del giorno 06/04/2018 innanzi al giudice dott. Paola Salmaso, viene riaperto il verbale. Il giudice alle presenza di nessuno pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene qui di seguito allegata.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**



nella causa iscritta al n. r.g. **3585/2016** promossa da:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] con domicilio eletto presso il suo studio;

ATTORE/I

contro

[REDACTED]  
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Simionato con domicilio eletto presso il suo studio;

CONVENUTO/I

**Conclusioni delle parti:**

Come da verbale di udienza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281*sexies* cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409).

1. Svolgimento del processo.

Con atto di citazione regolarmente notificato al convenuto [REDACTED] gli attori allegavano di essere state contattati, verso la fine dell'anno 2014, dalla convenuta per proporgli la partecipazione, in qualità di espositori, all'evento "expo Aquae Venezia", esposizione dedicata all'acqua, in programma dal 3 maggio 2015 al 31 ottobre 2015. L'evento era stato descritto dalla convenuta, in sede di trattative, come evento collegato all'expo di Milano, avente risonanza mondiale e che avrebbe attratto circa 800.000



visitatori. Per la promozione dell'evento la convenuta comunicava agli attori che sarebbero stati creati vari punti informativi della manifestazione tra i quali l'infopoint all'aeroporto di Venezia e vi sarebbe stata una massiccia campagna pubblicitaria anche sulla stampa locale e nazionale. A conclusione delle trattative, gli attori stipulavano contratti di sponsorizzazione e/o partnership con la convenuta. Deducevano gli attori che l'evento si era rivelato un "flop", completamente diverso da come era stato presentato; inoltre, quest'ultimo non aveva alcun collegamento con l'expo di Milano e non erano stati allestiti gli info point promessi né la campagna pubblicitaria di promozione dello stesso.

Gli attori, dato il fatto come sopra sinteticamente descritto, chiedevano declaratoria di nullità e/o annullamento e/o di inefficacia dei contratti stipulati, nonché condanna al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e contrattuale della società convenuta.

La convenuta, regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

All'udienza del 24.3.2017, fissata per la decisione sull'ammissione delle istanze istruttorie, preso atto dell'intervenuto fallimento della convenuta, (fallimento dichiarato con sentenza n. 151 del 2016 del Tribunale di Venezia), è stata dichiarata l'interruzione del processo che è poi stato riassunto dagli attori. A seguito di riassunzione si è costituito il FALLIMENTO [REDACTED] S.P.A., in persona del curatore fallimentare, instando per la declaratoria di improcedibilità delle domande proposte dagli attori nei confronti della società fallita.

Con ordinanza del 15.12.2017 il Giudice fissava udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per decidere sulle eccezioni preliminari sollevate dal Fallimento [REDACTED] s.p.a. concedendo termine per note fino a dieci giorni prima dell'udienza.



Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

## 2. Questioni preliminari.

Rilevata la dichiarazione di fallimento di ██████████ S.P.A. deve essere dichiarata l'improcedibilità di tutte le domande proposte nei confronti della convenuta per i motivi *infra* precisati.

Parte attrice svolge domande in danno della convenuta ██████████ S.P.A e, dopo il fallimento della stessa, in danno del FALLIMENTO ██████████ S.P.A. contro il quale ha riassunto il giudizio. In punto diritto, non può non essere rilevato come sia principio consolidato quello secondo cui *“ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito debba essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi davanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione”* (v. Cass. civ. 10640/2012) e ciò in forza di quanto normativamente previsto dagli artt. 24, 52 e 93 L.fall. al fine di salvaguardare la *par condicio creditorum*.

La competenza funzionale del Tribunale Fallimentare sussiste altresì nel caso in cui, come in quello di specie, vengano svolte anche domande di accertamento della nullità e/o di annullamento del contratto, atteso che costituiscono premessa di una pretesa a contenuto patrimoniale nei confronti della massa fallimentare in quanto dirette a porre in essere il presupposto di una sentenza di condanna (v. Cass. civ., 25868/2011; Cass. civ. 17279/10; Cass. 17388/07, Cass. 7510/02, Cass. 11235/94).

Improcedibili sono pertanto le domande avanzate dagli attori in danno del FALLIMENTO ██████████ S.P.A.

## 4.Sulle spese di lite.



L'esito del procedimento giustifica la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in persona del G.M., dott.ssa Paola Salmaso, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281*sexies* cod. proc. civ., ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa,

- dichiara l'improcedibilità - per sopravvenuto fallimento di [REDACTED] S.P.A.. - delle domande, tutte, avanzate dagli attori;

- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali

Così deciso in Venezia, il 6 aprile 2018

Il Giudice Monocratico

dott. Paola Salmaso

